



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL: 19.05.2022

Presiede la Presidente: Maria Rosa Verelli

Presenti i consiglieri:

Giannina Patat, Carmen Costantini, Nadia D'Aronco, Marco Merlini.

Assenti: Franco Vaia

Verbalizzante : Marco Merlini

Il giorno 19 maggio 2022 alle ore 16:00, in seconda convocazione, nell'aula magna della sede dell'UTE sita in Gemona del Friuli via Paolo Diacono 17 si riunisce l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1 relazione morale del Presidente**
- 2 elezioni del nuovo consiglio direttivo**
- 3 modifica dello statuto**
- 4 varie ed eventuali.**



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL GEMONESE

Sono presenti n. 54 soci a cui vanno aggiunte n.11 deleghe per un totale di 65 votanti.

PUNTO 1

Dopo la lettura della relazione morale del Presidente si passa subito al punto 2 dell'ordine del giorno.

PUNTO 2

L'assemblea decide di votare per un numero massimo di 5 preferenze fra i candidati da eleggere nel consiglio direttivo.

Si procede alla votazione ed il risultato finale è il seguente:

Patat Mariolina voti 59

Della Marina Gianpaolo voti 53

Costantini Carmen voti 52

Giacomini Reginetta voti 49

Rinaldis Beatrice voti 49.

I suddetti candidati a far data del presente verbale, risultano essere i nuovi componenti del consiglio direttivo dell'UTE.



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL GEMONESE

PUNTO 3

Vengono approvate all'unanimità le due modifiche dello statuto.

PUNTO 4

Nessun intervento riguardo il punto 4 dell'ordine del giorno.

Non essendo null'altro su cui discutere, la seduta viene tolta alle ore 17.00.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Marco Merlini

La Presidente

Maria Rosa Verelli

COPIA CONFORME

REGISTRATO a TOLMEZZO il **31 MAG. 2022**
Al N° **397** SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - **Esente**
consegnato in pari data **31 MAG. 2022**



Il Funzionario area
Marisa Corbelli

Il Funzionario area Provinciale
Paolo De Luca

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale



Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Università della terza età del Gemonese" A.P.S. avente sede legale in Gemona del Friuli via Paolo Diacono n. 17.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore della promozione sociale e culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi: ha finalità di solidarietà e utilità sociale; opera per promuovere, alimentare e conservare gli interessi culturali, la creatività artistica ed artigianale, mantenere il benessere psicofisico, favorire la partecipazione alla vita civile e sociale dei soci.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo. Può anche stipulare convenzioni o intese con altri soggetti culturali e sociali, aderendo alle relative iniziative.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare:

da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

Quote associative,

Rendite patrimoniali,

Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private; in particolare, contributi annualmente versati dai soci a copertura delle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività culturali e sociali programmate. I contributi non sono rimborsabili una volta iniziate le attività cui si riferiscono.

Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D. Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari

d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art. 6

Tutti i Soci, al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali dell'Associazione;
- g) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;

h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita da Consiglio Direttivo;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17 dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) L'organo di Controllo.

Art. 8

L'Assemblea ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da consegnare a mano previa sottoscrizione o via telematica ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere convocata fuori della sede sociale purché in Italia.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approvare la relazione morale del Presidente;
- c) eleggere e revocare gli organi sociali;
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza nei loro confronti;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la

presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) a sette (7) membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica tre (3) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita ai sensi dell'art 26, I comma CTS tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti eventuali giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione della carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante. L'Assemblea dei soci può essere convocata, anche su deliberazione del Consiglio Direttivo o su istanza scritta contenente l'oggetto da trattare, di almeno un decimo (1/10) dei soci ordinari e delibera con la maggioranza prevista dall'art. 21 del C.C..

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

f) può deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

il libro dei soci;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D. Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'organo di controllo il Collegio dei Revisori dei conti cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 15

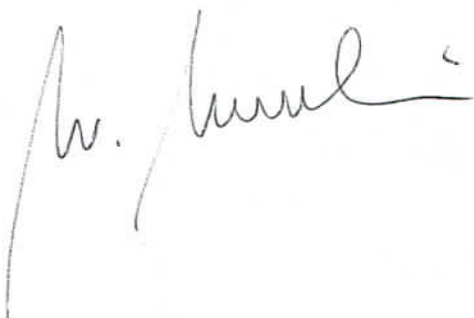
All'associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministrazioni e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo svolgimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al'altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.I.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D.Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.



3 397 31/05/2022

0,00 **TIL22L000397000BB**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIL